



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) dispone, con l'art.1, commi da 609 a 616, l'avvio di un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. La norma è stata introdotta per tradurre in modo "cogente" alcune indicazioni contenute nel piano elaborato nell'agosto 2014 su scala nazionale dal commissario straordinario per la revisione della spesa ("spending review"), Carlo Cottarelli. Il percorso da porre in essere ha un obiettivo generale e uno specifico: il primo è legato al coordinamento della finanza pubblica, al buon andamento dell'azione amministrativa e alla tutela della concorrenza e del mercato; il secondo è invece finalizzato alla riduzione del numero dei soggetti partecipati, nonché alla riduzione dei costi derivanti dalle partecipazioni societarie che gravano sui bilanci delle pubbliche amministrazioni.

La disciplina introdotta conferma sostanzialmente il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014). Viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le stesse amministrazioni non possono assumere o mantenere direttamente partecipazioni in tali società strumentali. La costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. I destinatari attivi della norma sono esplicitamente individuati nelle regioni, nelle province, nei comuni, nelle camere di commercio, nelle università, negli istituti di istruzione universitaria pubblici e nelle autorità portuali. I destinatari passivi sono individuati nelle società e nelle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (società partecipate, società consortili, società cooperative). La legge finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia invece lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata, pur non dettando alcun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione.

2. Il piano di razionalizzazione - Finalità

Il piano di razionalizzazione persegue, come già accennato, il medesimo obiettivo dei predetti interventi normativi e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali. La norma definisce gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo e, più specificatamente:

- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione;
- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori;
- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei dipendenti;
- l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (anche tramite l'istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni);
- l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali.

Un ulteriore indirizzo è dato in riferimento all'obiettivo del contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto:

- degli organi amministrativi,
- degli organi di controllo societari,
- delle strutture aziendali, con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale.

Sono da prendere in considerazione pertanto, quali strumenti specifici, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi da un lato e, dall'altro, l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

Il piano operativo di razionalizzazione e l'allegata relazione descrittiva devono essere improntate ai seguenti principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali; sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

- contenimento della spesa pubblica: il contenimento della spesa pubblica, in considerazione della progressiva riduzione delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa;
- buon andamento dell'azione amministrativa: il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività e rappresenta una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza; nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.
- tutela della concorrenza e del mercato: secondo l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale per la quale nel concetto di tutela della concorrenza convivono sia un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici che un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali.

3. Attuazione del piano operativo

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013).

Il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni dei competenti organi che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione ai piani operativi in esame dei commi 563-568 ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Più specificatamente, alle operazioni contenute nel piano di razionalizzazione si applicano:

- la disciplina in materia di mobilità del personale prevista dall'articolo 1, commi dal 563 al 568 della legge di stabilità 2014; le società partecipate possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565 (atti di indirizzo per privilegiare le assunzioni in mobilità da altre società invece che nuove procedure concorsuali; predisposizione della dichiarazione di esubero del personale);
- la disciplina in materia di benefici fiscali di cui all'articolo 1, comma 568 - bis della legge di stabilità 2014. In caso di scioglimento di società o aziende speciali, direttamente partecipate, in corso o deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alle società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; in caso di scioglimento (entro i dodici mesi), ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

4. Ricognizione delle società partecipate ex lege 244/2007

Il comune di Borgo a Mozzano, con deliberazione del consiglio comunale n. 55 del 30 novembre 2010, procedeva alla ricognizione delle società partecipate di primo livello, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e segg. della legge n. 24 dicembre 2007 n.244, autorizzando il mantenimento di partecipazioni nelle società sotto indicate, nella considerazione delle attività svolte dalle medesime

da qualificarsi quali attività finalizzate alla produzione di servizi di interesse generale indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

SOCIETA'	Capitale sociale	Quota di partecipazione
CLAP S.p.A.	€ 5.818.998,00	0,60%
E.R.P. S.r.l.	€ 2.010.000,00	1,41%
SISTEMA AMBIENTE S.p.A.	€ 1.935.000,00	0,5%
BORGO SERVIZI S.r.l.	€ 60.000,00	100%

Con la stessa deliberazione consiliare n.55/2010 veniva disposta la dismissione della partecipazione del comune di Borgo a Mozzano nella HOLDING SERVIZI S.r.l. in quanto ritenuta non strettamente funzionale agli interessi e agli obiettivi dell'Ente.

5. Le attuali partecipazioni societarie

Successivamente all'approvazione della citata deliberazione consiliare n.55/2010 si sono verificate modificazioni nell'assetto delle partecipazioni societarie del comune di Borgo a Mozzano.

Alla data odierna, essendo state alienate con procedure di evidenza pubblica le quote di partecipazione nella HOLDING SERVIZI S.r.l., il piano di razionalizzazione deve prendere in esame le seguenti società:

- A) C.L.A.P. S.p.A.;
- B) E.R.P. S.r.l.;
- C) SISTEMA AMBIENTE S.p.A.;
- D) BORGO SERVIZI S.r.l.

II – Il piano di razionalizzazione

Il presente piano di razionalizzazione è inclusivo della relazione tecnica prevista dal comma 612 della legge di stabilità 2015.

1. Le ragioni del mantenimento delle società partecipate

Come già premesso, la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni*

e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

Ai fini della verifica del rapporto di "stretta necessità" delle partecipazioni societarie per il perseguimento delle finalità istituzione delle partecipazioni, quale presupposto imprescindibile per il legittimo mantenimento delle società si ribadisce quanto contenuto nella deliberazione consiliare n.25/2010 con la quale è stato delimitato e definito, come auspicato dal piano Cottarelli, il "perimetro" di azione delle partecipate.

E.R.P. LUCCA S.r.l.

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali *"principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi....."*.

In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – L.o.D.e. Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall'oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare.

La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica.

La conferenza del LODE Lucchese, al fine di conformarsi ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria per *l'in house*, ha provveduto, con deliberazione n.5 del 25 novembre 2011, ad elaborare una proposta di modifica dello statuto di E.R.P. introducendo l'obbligo del mantenimento della società in mano pubblica, il vincolo della destinazione dell'attività prevalente a favore dei soci pubblici ed i criteri e le modalità per l'esercizio del controllo analogo congiunto; le modifiche statutarie proposte sono state approvate dal comune di Borgo a Mozzano con deliberazione del C.C. n. 57 del 27 dicembre 2010.

La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale

pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento.

I rapporti tra i comuni aderenti e la società è regolato dal contratto di servizio, rinnovato in data 12 febbraio 2012 con scadenza 31 dicembre 2016, che individua le attività di competenza di ERP S.r.l. secondo le direttive impartite dall'Autorità (LODE Lucchese). ERP S.r.l. gestisce, per conto del comune di Borgo a Mozzano, 35 alloggi di edilizia residenziale pubblica e 4 fabbricati ad uso commerciale.

Il componenti il consiglio di amministrazione di ERP S.r.l. sono stati ridotti da 5 a 3 consiglieri per effetto della *spending review*, di cui uno con la carica di presidente della società; il compenso per il presidente è di € 18.000 annui (ridotto del 50%) mentre per gli altri due consiglieri (funzionari dei comuni di Lucca e Viareggio) non è previsto alcun compenso; anche per i componenti il collegio sindacale il compenso è stato ridotto del 50%. Nei confronti del personale dipendente della società è stato applicato l'art.4 del D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di stabilità 2014, con la decurtazione degli scatti e degli aumenti stipendiali relativi agli anni 2013 e 2014.

Il bilancio di esercizio della società riporta un utile di € 15.354,20 per l'anno 2012 e di € 40.593,38 per l'anno 2013.

C.L.A.P. S.p.A. - C.T.T. S.r.l.

La società, derivante dalla trasformazione dell'omonimo consorzio, ha gestito dall'anno 2004 per conto dei Comuni della Provincia di Lucca il servizio di trasporto pubblico locale (T.P.L.), nonché i servizi di trasporto scolastico per vari comuni della stessa provincia a seguito dell'aggiudicazione disposta, con procedure di evidenza pubblica, dalla Provincia di Lucca, ai sensi delle LL.RR. 42/1998 e 33/2003.

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 65/2010 che dispone la gestione del servizio di trasporto pubblico locale a livello di unico ambito territoriale coincidente con la regione, le aziende di trasporto di ambito provinciale hanno intrapreso un processo di aggregazione in un soggetto imprenditoriale unico, in vista della gara a livello regionale per l'affidamento del servizio pubblico locale. Il processo aggregativo, finalizzato alla razionalizzazione sul territorio del servizio e al conseguimento di economie di scala, ha portato, secondo gli indirizzi strategici condivisi dagli enti soci al conferimento del ramo operativo dell'azienda a favore della CTT Nord S.r.l., società mista a maggioranza pubblica nella quale sono confluite, tra l'altro, A.T.L. S.p.A. (gestore del servizio TPL nella Provincia di Livorno) e C.P.T. S.p.A. (gestore del servizio T.P.L. nella Provincia di Pisa).

Nella considerazione che, a seguito del completamento di tale processo C.L.A.P. S.p.A. si sarebbe limitata a svolgere funzioni di holding, gli enti soci hanno deciso di porla in liquidazione prevedendo che il patrimonio netto di liquidazione venisse attribuito ai soci mediante assegnazione pro-quota delle partecipazioni detenute in CTT Nord S.r.l.

Alla CTT Nord S.r.l. sono state conferite tutte le attività legate al trasporto pubblico precedentemente svolte da ATL S.p.A. di Livorno, C.P.T. S.p.A. di Pisa e CLAP S.p.A. di Lucca; CTT Nord S.r.l. è inoltre proprietaria al 100% della Trasporti Toscani S.r.l. (società conferitaria del ramo TPL di Lazzi S.p.A.), al 30% della COPIT S.p.A. di Pistoia e al 30% della ATN S.r.l. di Carrara.

CTT Nord S.r.l. è successivamente diventata azionista di MOBIT (Mobilità Toscana), il consorzio che comprende anche le società TIEMME S.p.A., società che gestisce il TLP nella provincia di Arezzo e BusItalia (gruppo Ferrovie dello Stato). Le procedure per l'aggiudicazione del servizio di TPL per la durata di nove anni per tutto il territorio regionale sono in corso di espletamento e, nelle more dell'individuazione del gestore unico, il servizio di TPL per il comune di Borgo a Mozzano è gestito da CTT Nord S.r.l. tramite la controllata VAIBUS S.c.a.r.l.

A prescindere dalla considerazione che il TPL costituisce un servizio necessario alla collettività e come tale da ricomprendersi nelle finalità istituzionali dell'ente, appare rilevante specificare che, stante l'attuale regime transitorio, il comune si trova nell'oggettiva impossibilità di assumere determinazione autonome in merito al modello e all'assetto del servizio di TPL.

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

La società è stata costituita dal comune di Lucca in data 25 novembre 1999 a seguito della trasformazione dell'azienda speciale "AMIT"; ha successivamente acquisito le partecipazioni dei comuni di Borgo a Mozzano (anno 2005), Bagni di Lucca e Fabbriche di Vallico (ora comune di Fabbriche di Vergemoli), a favore dei quali espleta la prevalente attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le ulteriori attività ad essa complementari; la società è partecipata anche da soggetti privati che detengono una quota di capitale minoritaria; la società può contare su 184 addetti e oltre 100 mezzi operativi con un bacino di utenze di oltre 120.000 abitanti con una raccolta annua al 31 dicembre 2013 di oltre 76.000 tonnellate di rifiuti ed è tra le aziende leader in Toscana nella raccolta differenziata. Nel comune di Borgo a Mozzano la raccolta differenziata è stata incentivata dall'istituzione del servizio "porta a porta" per il capoluogo e le frazioni di fondovalle e che, in tempi brevi, verrà esteso a tutto il territorio comunale.

La partecipazione a SISTEMA AMBIENTE S.r.l. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dall'art. 198 dello stesso decreto (*"Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D. Lgs. 267/2000"*).

La società partecipata possiede i requisiti richiesti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avendo individuato il socio operativo (Daneco Impianti S.p.A.), cui è attribuita una partecipazione del 47%, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

La società si è inoltre conformata alle disposizioni di legge che impegnano le pubbliche amministrazioni e le società erogatrici di pubblici servizi ad assicurare ai cittadini e all'utenza la massima trasparenza ed accessibilità; ha adottato il codice etico, il piano triennale per la trasparenza e provveduto alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. Nel triennio 2011 – 2013 ha chiuso l'esercizio in utile, come da prospetto che segue:

RISULTATO D'ESERCIZIO SISTEMA AMBIENTE SPA		
2011	2012	2013
+ 354.628 euro	+ 446.245 euro	+ 122.456 euro

Il rapporto con il comune di Borgo a Mozzano per l'espletamento del servizio è regolato da specifico contratto e, in regime TARI (Tariffa Rifiuti), sulla scorta di un piano finanziario annuale redatto ai sensi del D.P.R. 158/1999; tali strumenti, uniti allo specifico regolamento per l'applicazione della tariffa, soggetti all'approvazione espressa del comune, consentono non solo di definire la strategia del servizio di igiene urbana ma anche l'esercizio di un controllo costante sulla qualità del servizio erogato all'utenza che viene peraltro monitorata da campagne periodiche di *customer satisfaction* condotte dall'azienda.

SISTEMA AMBIENTE S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da 7 consiglieri, di cui 4 di nomina pubblica; dal 2014 la società ha provveduto ad un taglio di 4 consiglieri per un risparmio annuo di € 42.000. Il presidente percepisce 18.000 annui mentre i membri del C.di A. percepiscono 6.000 annui ciascuno (compensi ben inferiori alla soglia di legge).

BORGO SERVIZI S.r.l.

La società a capitale pubblico, interamente detenuto dal comune di Borgo a Mozzano, espleta prevalentemente attività e servizi nell'ambito dei settori culturali, sportivo e ricreativi. La società è pertanto preordinata alla gestione di servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ex art.112 del TUEL. Più specificatamente, nella generalità dei casi, tali attività integrano la fattispecie di servizio pubblico privo di rilevanza economica che, come tale, può richiedere, anche al fine di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi, l'impiego di risorse di bilancio dell'ente.

La società è amministrata dall'amministratore unico il cui compenso, parametrato all'importo dell'indennità di sindaco del comune di Borgo a Mozzano, ha già subito la riduzione del 10% per effetto dell'art.6, comma 3, del D.L. 78/2010 ed è stato oggetto di un'ulteriore riduzione del 20% (- 3.658 euro annui), ai sensi del D.L. 90/2014. L'attuale importo di detto compenso ammonta a € 14.6343,00 annue. La società non ha organi di controllo e pertanto non sostiene i relativi costi.

Le risultanze dei bilanci di esercizio della società per il triennio 2011/2013 sono di seguito riportate.

RISULTATO D'ESERCIZIO		
2011	2012	2013
+ 3.236 euro	+ 599 euro	+ 4.863 euro

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni	102.534,00	737.240,00	996.334,00
Attivo Circolante	119.078,00	775.310,00	430.821,00
Ratei e Risconti	849,00	618,00	388,00
Totale Attivo	222.461,00	1.513.264,00	1.427.931,00
PASSIVO	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013

Patrimonio Netto	68.415,00	69.012,00	73.876,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
Debiti	154.046,00	1.444.252,00	1.094.055,00
Ratei e Risconti	0,00	0,00	2600000
Totale Passivo	222.461,00	1.513.264,00	1.427.931,00

CONTO ECONOMICO			
ATTIVO	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Valore della produzione	71.523,00	522.710,00	390.036,00
Costi di produzione	63.587,00	499.700,00	283661
Differenza	7.936,00	23.010,00	25.375,00
Proventi e oneri finanziari	-6.797,00	-25.242,00	-20.501,00
Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Proventi ed oneri straordinari	3.318,00	3.383,00	3.043,00
Risultato prima delle imposte	4.457,00	1.151,00	7.917,00
Imposte	1.221,00	552,00	3.054,00
Risultato di esercizio	3.236,00	599,00	4.863,00

La società opera secondo il modello comunitario dell'*in house*: è posta per disposizioni statutarie (art.11) sotto il controllo diretto dell'ente, cui compete definire la strategia aziendale e l'approvazione preventiva degli atti fondamentali della società, che, totalmente pubblica, rivolge la propria attività ad esclusivo favore del comune di Borgo a Mozzano.

La società è tenuta ad adottare entro il corrente anno il c.d. "codice etico", i cui

principi basilari sono stati comunque da sempre rispettati dall'organo di amministrazione; nel caso di esternalizzazione di servizi ed attività, anche a carattere strumentale per l'ente di riferimento, la società ha da sempre operato infatti nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità ed adeguata pubblicizzazione.

Più specificatamente per i beni, servizi lavori non acquisibili in economia diretta la società applica il codice degli appalti e le ulteriori normative di settore. In riferimento alle politiche relative al personale, la società è tenuta ad uniformarsi agli indirizzi espressi dal comune controllante; tali indirizzi, per l'anno 2015, sono stati delineati, ai sensi dell'art.18, comma 2bis del 112/2008, da ultimo modificato dall'art.4, comma 1bis, del D.L. 66/2014 convertito dalla legge 89/2014, con deliberazione del consiglio comunale n.4 del 26 febbraio 2015 sulla base del fabbisogno della società in rapporto alle attività e ai servizi già espletati e da espletare per conto del comune.

Con la deliberazione consiliare sopra citata sono stati approvati gli indirizzi generali in materia di personale (obbligo di rilevazione delle eccedenze, procedure di reclutamento adottate in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, autorizzazione dell'ente controllante preventiva all'avvio delle procedure di assunzione di nuovo personale, ecc.) e gli indirizzi specifici, correlati con le attività e funzioni già conferite e/o in fase di conferimento da parte dell'ente, come di seguito meglio specificato, che consentono alla società di essere dotata di n°1 unità di personale a tempo indeterminato e di assumere personale stagionale per la gestione degli impianti sportivi qualora l'organo di amministrazione ritenga di non avvalersi della facoltà di esternalizzazione del servizio.

Si ritiene opportuno in questa sede precisare per inciso che il comune di Borgo a Mozzano è in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale e ha registrato, a consuntivo 2013, un rapporto spese correnti/spese di personale del 25,33% che scenderà ulteriormente per effetto del collocamento in quiescenza di n°3 unità di personale già disposto nel 2014 e di ulteriori n°3 unità nel corso del 2015.

La società gestisce attualmente i seguenti servizi pubblici:

- gestione del palazzetto dello sport ad uso pubblico, realizzato dalla società stessa, attualmente dalle scuole del territorio e nelle ore pomeridiane da associazioni del territorio individuate mediante una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti interessati;
- gestione dell'impianto natatorio ad uso pubblico, denominato "Bagni alla Verzura", composto di una vasca semi-olimpionica e di due vasche minori.

I suddetti servizi costituiscono l'attività prevalente della società mentre quelli sotto indicati rappresentano le attività accessorie conferite alla stessa:

- servizio di riscossione TOSAP, pubblicità e pubbliche affissioni affidati in concessione dal comune di Borgo a Mozzano;
- servizio relativo al censimento delle concessioni cimiteriali rilasciate dal comune di Borgo a Mozzano al fine della costruzione di una banca dati per la successiva attività di verifica.

Nel corso dell'anno 2015 il comune intende affidare alla società, previa approvazione della relazione tecnica ex art. art.34, commi 20 e 21 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 221/2012, l'ulteriore servizio pubblico

relativo alla gestione delle lampade votive dei cimiteri comunali (al fine di razionalizzare le procedure di affidamento anche in riferimento a quanto disposto dall'art.34l, comma 26, del D.L.179/2012) e le attività complementari di comunicazione istituzionale.

2. Effetti del piano di razionalizzazione

Alla luce delle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi si ritiene di poter sinteticamente esporre quanto segue in riferimento ai futuri riflessi del piano di razionalizzazione.

I servizi che formano oggetto di attività delle partecipate ERP LUCCA S.r.l., C.L.A.P. S.p.A.– CTT Nord S.r.l. rappresentano servizi di "area vasta" per i quali la legislazione regionale concorrente definisce l'ambito territoriale ottimale di riferimento ed individua l'autorità o l'ente d'ambito cui competono le funzioni di regolazione "sottratte" ai singoli comuni; la legge di stabilità 2015 dispone peraltro, all'art.1, comma 609, l'obbligatorietà della partecipazione dei comuni agli enti di ambito e prevede, in caso di inerzia, l'esercizio del potere sostitutivo regionale. Le società sopra indicate rivolgono la loro attività in ambiti necessariamente sovra comunali soddisfacendo con ciò uno dei criteri cui si deve uniformare il piano in argomento identificato nell'aggregazione su scala più vasta delle società che svolgono servizi pubblici locali ai fini dell'ottimizzazione dei servizi medesimi sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità.

Le società in argomento soddisfano un ulteriore requisito fissato dalla legge di stabilità 2015 in quanto costituiscono, per l'ambito di riferimento, l'unico soggetto gestore ed escludono quindi il concomitante esercizio da parte di altri enti e/o organismi di attività analoghe o similari.

La diretta conseguenza della partecipazione di comuni di minori dimensioni alle società preordinate all'erogazione di servizi in ambiti territoriali di scala vasta è costituita da una rappresentanza relativamente marginale per la quale i medesimi rischiano di essere totalmente estromessi da ogni significativa funzione di regolazione e controllo in aperto contrasto con il principio costituzionale di sussidiarietà. In tale contesto le strategie delineate dal singolo comune per un processo di razionalizzazione delle società partecipate che possa esplicare effetti positivi concreti e tangibili possono essere attuate solo se condivise a livello sovra comunale anche attraverso lo strumento del controllo analogo congiunto. I contenuti del presente piano riflettono, per gli aspetti carenti e per gli indirizzi sommari, tale circostanza limitando in qualche modo l'azione del comune al riguardo ad una pura e semplice ricognizione della situazione di fatto.

Relativamente al futuro delle società che erogano servizi di area vasta partecipate dal comune è opportuno specificare che:

- ERP Lucca S.r.l. rappresenta il soggetto gestore del servizio individuato dalla competente autorità di governo territoriale, in coerenza con quanto disposto dalla legislazione regionale;
- C.L.A.P. S.p.A. – CTT S.r.l. costituiscono organismi compresi in maggiori realtà societarie aggregative che, come tali, parteciperanno alle procedure di selezione indette dalla Regione Toscana per l'individuazione del gestore unico in ambito regionale; pertanto il mantenimento della società partecipata dovrà essere inquadrato nel contesto di tale processo di riorganizzazione territoriale del servizio di TPL;
- SISTEMA AMBIENTE S.p.A. espletterà per il comune di Borgo a Mozzano il servizio di igiene urbana sino al subentro del soggetto gestore dell'ambito territoriale "Toscana Costa" e, pertanto, ad avvenuto affidamento del servizio da parte del gestore subentrante, il comune medesimo dovrà dismettere, in quanto non più indispensabile per il conseguimento dei fini istituzionali, la partecipazione societaria.

In riferimento all'unica società di esclusivo controllo del comune di Borgo a Mozzano, BORGIO SERVIZI S.r.l., le ragioni che inducono al mantenimento della società sono state espresse nel precedente paragrafo che ha analizzato, alla luce dei criteri metodologici cui si deve uniformare il piano di razionalizzazione, gli assetti societari, i relativi costi e i risultati di esercizio.

Appare qui opportuno sottolineare la peculiarità dei servizi prevalenti offerti alla collettività dalla società partecipata (sportivi e ricreativi) riconosciuta anche dal legislatore nazionale e regionale; la L.R. n.21 del 27 febbraio 2015 prevede, in particolare all'art.3, che *"Gli enti locali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza pubblica.*

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime".

È evidente che l'assenza sostanziale di rilevanza economica di detti servizi e quindi il loro scarso interesse per il mercato e la concorrenza impone, a fronte dell'esigenza di salvaguardare gli interessi generali, modelli gestionali adeguati mediante l'affidamento prioritario della gestione a soggetti non aventi finalità di lucro. Per la stessa ragione è difficilmente attuabile la definizione, quale strumento di gestione dei servizi pubblici auspicato dal "piano Cottarelli", di parametri standard dei costi e dei rendimenti per la misurazione di tali servizi. L'affidamento in house dei servizi in argomento consente al comune di

esercitare il controllo preventivo, concomitante e successivo su ogni profilo delle attività della partecipata rivolto, nello specifico, ad unico centro decisionale ed operativo con conseguente minore impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il comune intende definire negli atti di programmazione generale ed operativa relativi al triennio 2015/2017 ulteriori indirizzi per la società partecipata al fine di perseguire l'obiettivo di coniugare il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della comunità con l'esigenza di uniformare l'azione amministrativa ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

IL SINDACO

Dr. Patrizio Andreuccetti

Borgo a Mozzano, 30 marzo 2015